Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 5 novembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 797.

Disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione dei pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una deroga alla predetta disciplina onde consentire, in via temporanea, la commercializzazione dei concentrati di pomodoro derivati dalla lavorazione 1977, che non presentano il requisito previsto dalla lettera « g » dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 dell'11 aprile 1975, a seguito del particolare andamento stagionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con lo estero di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la sanità e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non presentino, in riferimento all'art. 2 della legge 10 marzo 1969, n. 96, il requisito di cui all'art. 3, primo comma, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, purché conformi ai limiti prescritti o richiesti dai Paesi importatori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA — MARCORA — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1977, n. 798.

Distillazione agevolata di patate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione, nella campagna di commercializzazione 1977-78 delle patate, un determinato quantitativo di prodotto al fine di non appesantire il mercato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A favore delle distillerie che forniscano la prova di aver acquistato da organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli, entro il 28 febbraio 1978, patate ad un prezzo non inferiore a L. 8.500 al quintale, franco stabilimento di conservazione degli organismi medesimi, si applica, sino ad un limite massimo di 2 milioni di quintali complessivi di patate acquistate nel rispetto di tale limite di prezzo, l'agevolazione consistente nella riduzione dell'imposta di fabbricazione di L. 36.000 per ettanidro e nella esenzione dei diritti erariali sull'alcool ottenuto.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua attuazione.

Art. 2.

Le distillerie che intendono fruire delle agevolazioni predette devono presentare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente art. 1, apposita domanda in bollo specificando in essa i quantitativi di patate che intendono acquistare.

Nel caso che i quantitativi esposti nelle domande dovessero superare il limite massimo di 2 milioni di quintali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito quello delle finanze, procederà ad un piano di riparto tra le distillerie interessate secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale di cui allo stesso art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — PANDOLFI — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1977, n. 799.

Dichiarazione di pubblica utilità degli immobili da espropriare dalla Marina militare nel comune di Taranto, località S. Vito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla Difesa, già costruite dalla Marina militare nel comune di Taranto, località S. Vito, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1977
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1977, n. 800.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), in Milano, viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Piacenza, via Campagna n. 39 e via S. Nicolò, composto da unità immobiliari censite nel nuovo catasto urbano alla partita n. 15995, foglio n. 111, mappali numeri 922/39 e 483/120, da destinare a sede sociale dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della corvetta « Sfinge ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, riportato sul Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 16ª, dal quale risulta che la corvetta « Sfinge » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 12 maggio 1943;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5911 in data 22 giugno 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate - Sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La corvetta « Sfinge », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 15 giugno 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1977

LEONE

LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti addì 10 ottobre 1977
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 33

(11697)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Autorizzazione al comune di Siderno a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1969, modificato con il decreto interministeriale 30 dicembre 1970, con il quale il comune di Siderno è stato autorizzato per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura, a contrarre un mutuo di L. 35.000.000 ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo di L. 3.463.000, pari al 75% del rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione 21 maggio 1974, n. 195, della giunta municipale di Siderno, ratificata dal consiglio comunale con atto n. 224 del 21 maggio 1974;

Vista la decisione con la quale la sezione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 75.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Siderno un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Siderno è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 75.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Siderno un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051 ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 6.678.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1973 e fino all'esercizio 1987.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Siderno il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1977
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 31

(11515)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Abbateggio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Abbateggio, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Abbateggio (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Abbateggio a seguito della quale si è venuti nella determinazione di stralciare dal vincolo il centro urbano del comune e precisamente la seguente area: a partire dalla quota 479 (posta al bivio delle due strade che conducono ad Abbateggio) seguendo la strada 20 metri a valle della stessa, fino al centro abitato compreso e di ritorno, sempre tenendosi 20 metri a valle, fino alla quota 479 iniziale;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico, che, anche se risulta suddiviso per questioni amministrative burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico e avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative;

le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradando verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendida trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale di essere degno di tutela;

Il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta, visioni orride e belle nello stesso tempo tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando le maestosità ed il silenzio di una mistica religiosa ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

Per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella, non si possono tralasciare la Macchia di Abbatteggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »;

Elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli complessi quali, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Abbateggio (Pescara), con l'esclusione dell'area compresa nei seguenti limiti: a partire dalla quota 479 (posta al bivio delle due strade che conducono ad Abbateggio) seguendo la strada 20 metri a valle della stessa, fino al centro abitato compreso e di ritorno, sempre tenendosi 20 metri a valle, fino alla quota 479 iniziale, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dal predetto vincolo s'intende quindi escluso il centro urbano del comune come sopra perimetrato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Abbateggio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Majella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI ABBATEGGIO:

(*Omissis*).

Su invito del presidente si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

Si propone la votazione.

Si astiene l'arch. Lucio De Paolis, rappresentante dell'ordine degli architetti con la stessa dichiarazione di voto su riportata.

Votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri.

A maggioranza, quindi, la commissione, dopo aver richiamato le motivazioni del vincolo propone di assoggettare a tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di Abbateggio.

Si ricorda la presenza nel territorio di una concessione a cave.

La zona è così riportata in planimetria 1 : 25.000 e la medesima viene firmata da tutti i presenti ed allegata al presente verbale.

(*Omissis*).

(11392)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Bolognano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 novembre 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica sita nel comune di Bolognano, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Bolognano (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Bolognano, a seguito della quale si è venuti nella determinazione di accettare la nuova perimetrazione proposta dall'amministrazione comunale sia per l'area da stralciare dal vincolo (relativa alla zona nord-ovest della frazione di Musellaro) che per l'estensione dello stesso al « Vallone » del fiume Orta;

Considerato, pertanto, che il confine del vincolo viene modificato nella maniera seguente:

partenza dalla quota 239 sulla strada che porta da Bolognano a Tocco e si segue la stessa per le quote 300, 334, 351, 386 fino alla quota 391. Da qui con linea retta fino alla curva più vicina della strada che da Musellaro conduce a Salle; da questo punto corre lungo la stessa strada a m 100 a monte della stessa fino alla quota 392 e poi, con linea retta si congiunge alla strada che porta da Bolognano a Tocco in corrispondenza della quota 394, proseguendo poi lungo la stessa fino alla quota 331 e con linea retta si congiunge a quota 326 con il confine comunale di S. Valentino; segue questo confine comunale fino alla quota 214, dove si interseca con il confine comunale di Caramanico; da qui seguendo lo stesso confine comunale, perviene alla quota 427 dove si congiunge al confine comunale con Salle, per poi, correndo lungo tale confine pervenire alla quota 810, dove si congiunge al confine comunale di Tocco, e seguendo lo stesso ritorna alla quota 239; e che inoltre il vincolo sopracitato s'intende esteso anche alla zona così delimitata: a partire dalla quota 300 posta sul confine di Bolognano e S. Valentino, con linea retta fino alla quota 332 posta sul bivio che da un lato porta alla Madonna del Monte e dall'altro alla Cava di Napoleone, seguendo quindi la seconda fino alla quota 337 da qui con linea retta fino alla quota 308 nei pressi della cava di Napoleone; da quest'ultima fino alla quota 138 posta sul confine comunale tra Bolognano e S. Valentino. Il vincolo continua poi lungo lo stesso confine fino alla quota 300 iniziale;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché:

il vincolo proposto è diretta conseguenza di una volontà di continuità nella tutela paesistica di tutto il gruppo montano, onde poter ottenere una omogeneità di scelta nei confronti di un ambiente paesistico che anche se risulta suddiviso per questioni amministrative e burocratiche, è da considerarsi tuttavia unico nel suo complesso di divisioni dinamiche, degne di una tutela che possa superare qualsiasi previsione di carattere urbanistico avente il solo scopo di preservarlo globalmente da eventuali incontrollabili situazioni insediative; le zone componenti la base di tutela dell'ambiente paesistico della Majella comprendono le stupende faggete di S. Eufemia a Majella che degradano verso passo S. Leonardo si ricongiungono in una splendita trasposizione poetica ai pascoli di Rocca Caramanico ed alla magnifica vetustà dello stesso piccolo centro ormai ridotto ad un puro elemento paesistico, però tale da esser degno di tutela;

il complesso del centro storico di Caramanico che, nel suo degradare lungo lo sperone di roccia (purtroppo franoso), termina nel convento detto « delle Monache » stagliantesi con l'esilità delle sue forme sullo sfondo dei maestosi dirupi, scavati nel corso dei secoli dal fiume Orta — visioni orride e belle nello stesso tempo — tanto da ricordare alcune poetiche descrizioni di D'Annunzio; le balze che si protendono ai piedi dell'Eremo di S. Pietro a Majella (richiamando le maestosità ed il silenzio di una mistica religiosità ormai perduta) possono paragonarsi alla grandezza dei valori ambientali degli altopiani al di sopra di Rocca Morice collegantesi nella zona di Passolanciano agli stupendi boschetti di pino « Mugo » ultima propaggine di una folta vegetazione unica in Europa e quindi ancor più doverosamente tutelabile;

per il concetto informatore di vincolo paesistico, nella omogeneità della Majella non si possono tralasciare la Macchia di Abbateggio, il Vallone di S. Bartolomeo, la Rava dell'Avellana, il Colle Civita, il Pian delle Castagne, i ruderi della Torre di Polegro, per poi congiungersi all'importantissimo complesso dell'Abbazia di S. Liberatore a Majella, che oltre a rappresentare i valori di una monumentalità stilistica, si inserisce in un contorno ambientale-paesistico che non può essere scisso dal concetto della « Montagna Majella » al quale tutto ascende e tutto confluisce nel puro concetto di « Majella Madre »; elementi contrastanti nel paesaggio della Majella sono la dolcezza dei profili collinari di base ai piedi del Massiccio, sui quali si sono insediati, col passare dei secoli, complessi quali S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle e Lettomanoppello, e la durezza delle balze profonde sulle quali è situata Turrivalignani che è stata rappresentata nello sfondo dell'opera Michettiana « gli storpi » e che quindi è stata consegnata alla storia; situazioni che man mano salendo alle vette si ricompongono in una insolita unità, facendo del Massiccio della Majella un vasto ambiente da tutelare sia per le forme naturali, che per la presenza ultrasecolare dei centri, che si sono, si può dire, poeticamente « fusi » in una unitarietà di sensazioni e di profili degni dell'Abruzzo e delle sue genti;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Bolognano (Pescara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partenza dalla quota 239 sulla strada che porta da Bolognano a Tocco e si segue la stessa per le quote 300, 334, 351, 386 fino alla quota 391. Da qui con linea retta fino alla curva più vicina della strada che da Musellaro conduce a Salle; da questo punto corre lungo

la stessa strada a m 100 a monte della stessa fino alla quota 392 e poi, con linea retta si congiunge alla strada che porta da Bolognano a Tocco in corrispondenza della quota 394, proseguendo poi lungo la stessa fino alla quota 331 e con linea retta si congiunge a quota 326 con il confine comunale di S. Valentino; segue questo confine comunale fino alla quota 214, dove si interseca con il confine comunale di Caramanico; da qui seguendo lo stesso confine comunale, perviene alla quota 427 dove si congiunge al confine comunale con Salle, per poi, correndo lungo tale confine pervenire alla quota 810, dove si congiunge al confine comunale di Tocco, e seguendo lo stesso ritorna alla quota 239. Inoltre il vincolo s'intende esteso anche alla zona così delimitata: a partire dalla quota 300 posta sul confine di Bolognano e S. Valentino, con linea retta fino alla quota 332 posta sul bivio che da un lato porta alla Madonna del Monte e dall'altro alla Cava di Napoleone, seguendo quindi la seconda fino alla quota 337 da qui con linea retta fino alla quota 308 nei pressi della Cava di Napoleone; da quest'ultima fino alla quota 138 posta sul confine comunale tra Bolognano e S. Valentino. Il vincolo continua poi lungo lo stesso confine fino alla quota 300 iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Bolognano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Verbale n. 3

Oggi, 26 novembre 1975 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Pescara si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso montano della Maiella per la zona interessante la provincia di Pescara per i comuni di Abbateggio, Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Rocca Morice, S. Eufemia a Majella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Salle, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani.

(*Omissis*).

COMUNE DI BOLOGNANO:

(*Omissis*).

Si descrivono le delimitazioni del vincolo e le motivazioni dello stesso.

Si propone la votazione.

Si astiene l'arch. Lucio De Paolis, rappresentante dell'ordine degli architetti con la prima dichiarazione di voto.

Votano a favore della proposta di vincolo tutti gli altri membri.

A maggioranza quindi la commissione, ricordate le motivazioni del vincolo, propone di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 la zona così delimitata:

il vincolo parte dalla quota 239 sulla strada che porta da Bolognano a Tocco e seguendo la stessa per le quote 300, 334, 351, 391, 369 e 331, con una linea retta si congiunge a quota 326 con il confine comunale di S. Valentino; segue questo confine comunale fino alla quota 214, dove si interseca con il confine comunale di Caramanico; da qui seguendo lo stesso confine comunale, perviene alla quota 427 dove si congiunge al confine comunale con Salle, per poi, correndo lungo tale confine pervenire alla quota 810, dove si congiunge al confine comunale di Tocco, e seguendo lo stesso ritorna alla quota 239.

(*Omissis*).

(11460)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Istituto biochimico ligure - Ligus, in Genova-Molassana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3982 in data 15 marzo 1965 la ditta Istituto biochimico ligure - Ligus, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Genova-Molassana, via S. Felice n. 38, specilità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: fiale, compresse, sciroppi, supposte;

Vista la lettera in data 5 settembre 1977 del comando carabinieri NAS nella quale viene affermato che la ditta sopraindicata ha cessato ogni attività;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto biochimico ligure - Ligus, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Genova-Molassana, via S. Felice n. 38, concessa con decreto ministeriale n. 3982 in data 15 marzo 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11520)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Merifarma S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4428 in data 3 luglio 1968 la ditta S.p.a. Merifarma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Gasparo da Salò, 14, specialità medicinali cliniche e biologiche nonché preparati galenici;

Vista la lettera in data 8 luglio 1977, con la quale il comando carabinieri del NAS ha comunicato che l'officina di cui alle premesse ha cessato ogni attività produttiva e smantellato tutte le attrezzature di produzione;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Merifarma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nonché preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via G. da Salò concessa con decreto n. 4428.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11519)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre catgut per uso chirurgico nell'officina farmaceutica della ditta I.P.S.A., in Montesilvano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2742 in data 13 giugno 1960 la ditta I.P.S.A. (Industria prodotti sanitari asettici) fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Montesilvano (Pescara) catgut per uso chirurgico;

Vista la lettera pervenuta in data 8 settembre 1977, con la quale la ditta comunica di avere cessato ogni attività produttiva;

Visto l'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata alla ditta I.P.S.A. (Industria prodotti sanitari asettici) l'autorizzazione a produrre catgut per uso chirurgico nell'officina farmaceutica sita in Montesilvano (Pescara) concessa con decreto ministeriale n. 2742 del 13 giugno 1960.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11518)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina e materie prime biologiche limitatamente agli antibiotici e agli steroidi derivati dalla diosgenina nell'officina della ditta Prodotti chimici Dottori Re, in Bresso.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2015 in data 22 marzo 1958 e con decreto ministeriale n. 4229 in data 27 maggio 1967 la ditta Prodotti chimici Dottori Re fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), via Seveso, 2, prodotti chimici da usare in medicina nonché materie prime biologiche limitatamente agli antibiotici e agli steroidi derivanti dalla diosgenina;

Visto l'atto notarile in data 20 novembre 1973, registrato a Lodi in data 29 novembre 1973 al n. 4620, vol. 196, dal quale risulta che la società Prodotti chimici Dottori Re di Carlo Re e Brambilla Clotilde in Re s.n.c. e la società Pro-Chim. Re S.p.a. vengono fuse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Vista la lettera in data 30 giugno 1977, con la quale la ditta Pro-Chim. Re S.p.a. rinuncia, per trasferimento in altra sede, alle autorizzazioni di cui sopra;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata su rinuncia, per trasferimento in altra sede, alla ditta Prodotti chimici Dottori Re l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina e materie prime biologiche limitatamente agli antibiotici ed agli steroidi derivanti dalla diosgenina nell'officina farmaceutica sita in Bresso (Milano), via Seveso, 2, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2015 in data 22 marzo 1958 e con decreto ministeriale n. 4229 del 27 maggio 1967.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11521)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia impiegati Azienda generale italiana petroli - S.C.E.I.A. - Società cooperativa a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei mesi ottobre-dicembre 1976 nei confronti della « Società cooperativa edilizia impiegati Azienda generale italiana petroli S.C.E.I.A. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edilizia impiegati Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) - S.C.E.I.A. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Cavallaro di Roma in data 4 marzo 1948, rep. n. 25551, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sergio Ruggeri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11568)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Costanza 71 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 13 luglio 1977, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « Costanza 71 - Società cooperativa edilizia a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa « Costanza 71 - Società cooperativa edilizia a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Roberto Franci di Roma in data 3 marzo 1971. rep. n. 132810, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Ugo De Luca è nominato commissario liquidatore della cooperativa predetta con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato con provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11570)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia « Pino Verde » a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 22 giugno 1977, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « Pino Verde » a r.l., con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edilizia « Pino Verde » a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Francesco Fenoaltea di Roma in data 16 maggio 1966, rep. n. 121871, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Ugo De Luca è nominato commissario liquidatore della cooperativa predetta con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il compenso dovuto sarà a carico del bilancio della cooperativa medesima e sarà determinato con provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11569)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta), con effetto dal 27 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Casagiove (Caserta), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11619)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 giugno 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 5 maggio successivo, con cui Medoro Ferorelli, nato a Francavilla Fontana il 12 ottobre 1906, e residente in Roma, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 11 ottobre 1977, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Medoro Ferorelli, nato a Francavilla Fontana il 12 ottobre 1906, e cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(11571)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C., in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, con effetto dal 5 settembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Fedrigoni & C. di Verona, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11616)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Riconoscimento della sezione di Torino della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Torino della Lega navale italiana, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 46 espresso in data 19 luglio 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Torino della Lega navale italiana, con sede in Torino, via Carlo Alberto n. 57, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

Art. 2.

La sezione di Torino della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51. E' autorizzata, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci di quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 50.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela od a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Torino della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulla

attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

La sezione di Torino della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro per i trasporti e, ad interim, per la marina mercantile
LATTANZIO

(11573)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, concernente la costituzione della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia e affini;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1970, con il quale è stata nominata la commissione centrale predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del sig. Giovanni Mucciarelli, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il sig. Teresio Giverso è nominato membro della commissione centrale per l'integrazione dei guadagni degli operai dipendenti dalle aziende industriali della edilizia e affini, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Giovanni Mucciarelli.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11618)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta, in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11613)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Undici-Geri S.p.a., in Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Undici-Geri S.p.a., con sede in Cagliari, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Undici-Geri S.p.a., con sede in Cagliari, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11612)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 9 aprile 1975, 21 novembre 1975, 30 aprile 1976, 3 maggio 1976, 23 luglio 1976, 11 settembre 1976, 11 novembre 1976, 7 gennaio 1977, 11 febbraio 1977 e 9 luglio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Vista la proposta dell'uffico regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11614)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova, con effetto dal 30 novembre 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nel comune la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore editoria di informazione quotidiana nel comune di Genova, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11615)

ORDINANZA MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Sierra Leone.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità concernente la presenza di casi di colera nella Sierra Leone;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Sierra Leone sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 8 ottobre 1977, n. 6242 - Div. 2ª del prefetto della provincia di Milano, l'istituto dei ciechi di Milano è autorizzato a conseguire il legato di L. 3.000.000 (tremilioni) disposto in suo favore dalla sig.ra Delfina Legnani ved. Malerba.

(11715)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventidue società cooperative

Con decreto ministeriale 8 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa agricola Corbella, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marchese in data 21 settembre 1971, rep. n. 15978, reg. soc. n. 2853/71;

2) società cooperativa agricola Bagni Morrano Del Chiani, soc. coop. a r.l., in Orvieto (Terni), costituita per rogito Antonelli in data 24 febbraio 1971, rep. n. 9807, reg. soc. n. 369;

3) società cooperativa agricola Agricoltinuova, soc. coop. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Mezacrinis in data 29 marzo 1971, rep. n. 49017, reg. soc. n. 1798;

4) società cooperativa Agricola di produzione lavoro, soc. coop. a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Materazzo in data 25 aprile 1945, rep. n. 8999, reg. soc. n. 26;

5) società cooperativa agricola Allevatori Santa Fara, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Scialpi in data 15 novembre 1966, rep. n. 10261, reg. soc. n. 5657;

6) società cooperativa agricola di Genova-Rivarolo, già produttori latte di Rivarolo e Borzoli, soc. coop. a r.l., in Rivarolo (Genova), costituita per rogito Ansaldo in data 1° agosto 1937, reg. soc. n. 11121;

7) società cooperativa Dist.E.R. - Distilleria emiliano romagnola, soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pojani in data 3 aprile 1969, rep. n. 35638/2764, reg. soc. n. 17505;

8) società cooperativa agricola Braccianti, soc. coop. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Maisto in data 9 giugno 1971, rep. n. 11018, reg. soc. n. 3464;

9) società cooperativa agricola La Nostra Terra, soc. coop. a r.l., in Gaggio Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 12 aprile 1962, rep. n. 8815, reg. soc. n. 4121;

10) società cooperativa agricola Primavera, soc. coop. a r.l., in Magreta di Formigine (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 15 settembre 1972, rep. 22299/7338, reg. soc. n. 6466;

11) società cooperativa agricola Casearia Castello Pio, soc. coop. a r.l., in Novi (Modena), costituita per rogito Vezzi in data 22 dicembre 1972, rep. n. 3292/802, reg. soc. n. 6766;

12) società cooperativa agricola Avicoltori consorziati appennino modenese A.C.A.M., soc. coop. a r.l., in Pavullo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 6 dicembre 1962, rep. n. 9489/3535, reg. soc. n. 3579;

13) società cooperativa Braccianti e agricola del comune di S. Prospero, soc. coop. a r.l., in S. Prospero (Modena), costituita per rogito Diena in data 14 luglio 1945, rep. n. 7193, reg. soc. n. 1555;

14) società cooperativa agricola Santa Lucia, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25588, reg. soc. n. 1682;

15) società cooperativa agricola Trebbio, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25658, reg. soc. n. 1683;

16) società cooperativa agricola Nuova Strada, in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 22 dicembre 1971, rep. n. 25586, reg. soc. n. 1684;

17) società cooperativa agricola Rotelli, soc. coop. a r.l., in Pollenza (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 2 febbraio 1972, rep. n. 25852, reg. soc. n. 1708;

18) società cooperativa agricola Aliforni, soc. coop. a r.l., in S. Severino Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 2 febbraio 1972, rep. n. 25854, reg. soc. n. 298;

19) società cooperativa agricola Valcerasa, soc. coop. a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 29 dicembre 1971, rep. n. 25652, reg. soc. n. 1679;

20) società cooperativa agricola San Lorenzo, soc. coop. a r.l., in Treia (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 7 gennaio 1972, rep. n. 25710, reg. soc. n. 1694;

21) società cooperativa agricola Produttori latte, soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Borromeo in data 31 dicembre 1962, rep. n. 23466, reg. soc. n. 981;

22) società cooperativa agricola S. Matteo, soc. coop. a r.l., in Povegliano (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 18 gennaio 1964, rep. n. 6674, reg. soc. n. 4249.

(11635)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 22

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 925 mod. 243. — Data: 25 giugno 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Napoli. — Intestazione: Barba Giuseppe, nato ad Avella il 23 agosto 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 130.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241. — Data: 18 settembre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pescara. — Intestazione: Del Pozzo Pietro, nato a Teramo il 15 aprile 1920. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1668 mod. 25/A. — Data: 7 maggio 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Adorno Sergio, nato a Roma il 3 agosto 1936. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11210)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aerocampo di Casarsa della Delizia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Zoppola (Pordenone) della mappa relativa ad una prima parte delle *limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti* l'aerocampo di Casarsa della Delizia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 30 gennaio 1976, n. 113, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976.

(11580)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento della idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di radiologia e fisioterapia in base al possesso dei requisiti previsti dal 1°, secondo comma, dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Bianchini Ettore, nato a Conegliano il 22 marzo 1926;
Bianchini Gregorio, nato a Roma il 1° dicembre 1923;
Borsellino Paolo, nato a Palermo il 4 novembre 1935;
Caprotti Marco, nato a Milano il 2 settembre 1933;
Caracciolo Francesco, nato a Cosenza il 10 settembre 1928;
Carpinelli Giovanni Bruno, nato a Genova il 22 giugno 1936;
Chendi Domenico, nato a Fiume il 2 marzo 1931;
Concilio Luca, nato a Salerno il 2 marzo 1933;
Corso Adriano, nato a Fiume il 15 settembre 1931;
Cugini Alberto, nato a Taranto il 21 maggio 1931;
Curto Angela Maria, nata ad Avigliano il 12 aprile 1927;
Da Dalt Bruno, nato a Belluno il 5 gennaio 1924;
De Serio Nicola, nato a Bari il 21 novembre 1921;
Finco Bernardo, nato a Bassano del Grappa il 17 settembre 1934;
Franchini Luigi, nato a Segnago il 10 agosto 1915;
Giannuli Francesco, nato a Roma il 4 maggio 1935;
Guido Samuele, nato a Cosenza il 19 settembre 1928;
Malantrucco Luigi, nato a Roma il 31 luglio 1925;
Masciotra Armando, nato ad Agnone il 22 febbraio 1921;
Maurichi Elio, nato a Lecce il 10 agosto 1934;
Nitti Nicola, nato a Bari il 4 novembre 1927;
Pasini Cesare, nato a Savona il 20 dicembre 1922;
Piccione Pietro, nato a Veglie il 16 marzo 1919;
Pignataro Ennio, nato a Napoli il 25 maggio 1933;
Pozza Franco, nato a Vicenza il 16 luglio 1930;
Rulli Francesco, nato a Tornareccio il 16 gennaio 1932;
Russo Onofrio, nato a Sommatino il 12 agosto 1920;
Salgari Dario, nato a Negrar il 22 giugno 1917;
Sandomenico Ciro, nato a Riccia il 21 luglio 1925;
Sirabella Giuseppe, nato a Casamicciola il 22 marzo 1927;
Sirica Salvatore, nato a Camino al Tagliamento il 12 gennaio 1927;
Venuti Marcello, nato a Faedis il 17 giugno 1926;

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisioterapia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Acquaviva Menotti Giuseppe, nato a Locorotondo il 2 agosto 1922;
Amici Francesco, nato a Bologna il 12 dicembre 1925;
Avolio Paolo, nato a Noto il 28 agosto 1931;
Barberis Serafino, nato a Castellazzo Bormida il 4 febbraio 1927;
Bertolissi Mario, nato a Belluno il 3 maggio 1930;
Bortolotti Giulio, nato a Roma l'11 marzo 1929;
Braccio Nicola, nato a Campochiaro il 6 settembre 1922;
Contin Igino, nato a Thiene il 14 ottobre 1927;
Corinaldesi Alberto, nato a Jesi il 18 ottobre 1930;
Crocco Egineta Mario, nato a Napoli il 18 gennaio 1927;
Desiderio Carlo, nato a Catania il 18 giugno 1932;
Ferraris Dante, nato a Torino il 16 agosto 1924;
Frongia Gianfranco, nato a Nuoro il 12 febbraio 1928;
Locatelli Luigi, nato a Napoli il 22 settembre 1927;
Loria Luigi, nato a Roma il 13 giugno 1931;
Martelli Dino, nato a Grosseto il 1° luglio 1922;
Moretti Edoardo, nato a Milano il 1° luglio 1922;
Nicosia Salvatore, nato a Vittoria il 16 luglio 1934;
Piscitelli Leonardo, nato a Napoli il 29 luglio 1926;
Ravazzolo Italo, nato a Ponte nelle Alpi il 24 maggio 1929;
Ricci Alfonso, nato a Vasto il 3 aprile 1921;
Sabatini Federico, nato a La Maddalena il 7 luglio 1927;
Strada Corrado, nato a Ginosa il 4 agosto 1927;
Taccari Aldo, nato a Loro Piceno il 22 ottobre 1926;
Tosto Sebastiano, nato a Catania il 10 maggio 1924;
Valeri Fernando, nato a S. Severino Marche il 7 luglio 1932;
Verna Luigi, nato a Tortona il 6 febbraio 1924;
Vismara Edoardo, nato a Lecco il 5 ottobre 1923;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11724)

Inserimento di un nominativo nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di urologia per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il provvedimento in data 25 ottobre 1976, con il quale il dott. Di Concilio Mario, nato a Salerno il 27 gennaio 1940, era stato escluso dall'esame di idoneità ad aiuto di urologia per la sessione dell'anno 1975, in quanto il servizio prestato in qualità di assistente volontario dopo la data 8 maggio 1969 non poteva essere valutato;

Vista la sentenza pronunziata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 30 marzo 1977, che ha accolto il ricorso del dott. Di Concilio avverso il provvedimento summenzionato, annullandolo;

Considerato che il dott. Di Concilio ha partecipato all'esame in questione, in attuazione dell'ordinanza del T.A.R. che lo aveva ammesso con riserva, conseguendo il punteggio di 70/100;

Decreta:

In ottemperanza della decisione menzionata in epigrafe, il dott. Di Concilio Mario, nato a Salerno il 27 gennaio 1940, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di urologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1976, con il punteggio di settanta su cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11723)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1977, n. **31.**

Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia e pesca.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste per le violazioni di leggi regionali nonchè di leggi statali riguardanti le materie della caccia e pesca in applicazione della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.

Restano ferme le norme concernenti le sanzioni aventi specifica natura di risarcimento del danno o di rimissione in pristino nonchè le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie regionali.

Art. 2.

L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente articolo è delegata alle province.

Continua a essere di competenza della Regione la definizione dei processi verbali la cui trattazione si è già iniziata con la contestazione o la notifica ai trasgressori, avvenute fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di accertata inerzia, di immotivato inadempimento rispetto agli obblighi di legge, di inosservanza delle direttive regionali, la giunta regionale propone al consiglio i necessari provvedimenti sostitutivi, dopo la scadenza del termine fissata all'ente delegato, con formale diffida, per l'adozione degli atti e la regolarizzazione dell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 3.

I proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione dell'entrata della regione Marche.

I pagamenti sono effettuati mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla regione Marche.

I proventi sono destinati annualmente a opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico delle Marche, secondo le indicazioni dei programmi regionali, nonchè alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente delega, mediante assegnazioni alle amministrazioni provinciali.

Con proprio provvedimento la giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei fondi alle province previo riparto tra le medesime delle spese sostenute per la notifica e gli atti esecutivi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Le violazioni di cui al precedente art. 1 sono accertate mediante processo verbale dalle guardie giurate appositamente incaricate dall'amministrazione provinciale.

Restano ferme le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organi e agenti di polizia.

Non è ammesso il sequestro o la confisca di beni, strumenti o mezzi impiegati per le violazioni soggette alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, ritiro e revoca delle autorizzazioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 5.

Il processo verbale di accertamento contiene:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante nonchè l'ufficio o il comando di appartenenza;

c) le generalità del trasgressore;

d) l'individuazione degli eventuali obbligati in solido;

e) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nonchè dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;

f) l'indicazione delle norme violate;

g) la dichiarazione resa dal trasgressore, di volersi avvalere della facoltà di presentare all'ufficio o comando dal quale il verbalizzante dipende, scritti difensivi;

h) la dichiarazione di avvenuta consegna al trasgressore della copia del processo verbale;

i) ogni altra eventuale dichiarazione del trasgressore nonchè l'indicazione delle generalità di persone in grado di rendere testimonianze sui fatti oggetto della violazione.

Il processo verbale è inoltrato all'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante.

I processi verbali redatti dalle guardie giurate di cui al primo comma del presente articolo sono trasmessi direttamente all'amministrazione provinciale.

Art. 6.

La contestazione personale della violazione è immediata.

In caso di mancata contestazione l'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende provvede, entro novanta giorni dall'accertamento, a notificare al trasgressore il processo verbale in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

Nei casi previsti dagli articoli 140, 141 e 143 del codice di procedura civile, la notificazione avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

La omessa notificazione nel termine prescritto, dal secondo comma del presente articolo estingue l'obbligazione del pagamento della somma dovuta.

Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore può far pervenire scritti difensivi, in carta legale, direttamente o mediante lettera raccomandata, all'ufficio o comando di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione è ammesso, nei limiti previsti dalla legge statale 24 dicembre 1975, n. 706, il pagamento, con effetto liberatorio, con una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, maggiorata delle spese preventivamente fissate dalle province da versarsi nei modi di cui al secondo comma dell'art. 3.

Il trasgressore che abbia effettuato il pagamento di cui al comma precedente è tenuto, entro i trenta giorni successivi al termine di cui allo stesso comma, a presentare all'ufficio o comando di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5, l'attestazione del versamento sul c/c postale intestato alla regione Marche della somma pagata a titolo di oblazione.

Art. 8.

Quando l'oblazione non sia consentita, oppure siano decorsi i termini di cui al secondo comma dell'articolo precedente e non sia intervenuto il pagamento della terza parte del massimo della sanzione, l'ufficio o comando, previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 5, trasmette senza indugio il rapporto e tutta la relativa documentazione nonchè la prova dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento della violazione al presidente dell'amministrazione provinciale competente entro il cui territorio è stata commessa l'inflazione.

Il processo verbale di accertamento con la relativa documentazione è sottoposto all'esame di una commissione di tre consiglieri provinciali eletti dai rispettivi consigli con voto limitato. I consiglieri istruttori sono assistiti da un segretario designato dalla giunta tra gli impiegati dell'amministrazione provinciale.

Art. 9.

Il presidente dell'amministrazione provinciale, visto il parere dei consiglieri istruttori, che in base al processo verbale e agli scritti difensivi accertano la sussistenza della trasgressione, determina con ordinanza motivata l'ammontare della sanzione amministrativa entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalla norma violata e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e alle persone obbligate in solido.

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni si tiene conto della gravità della violazione desunta dalle modalità della azione, dall'entità del danno o del pericolo cagionato, nonchè dai precedenti del trasgressore.

L'ingiunzione di pagamento, che costituisce titolo esecutivo, fissa un termine, non inferiore a trenta giorni, per il pagamento da effettuarsi ai sensi del secondo comma del precedente art. 3.

In caso di mancato versamento entro i termini prescritti il presidente dell'amministrazione provinciale esercita l'azione esecutiva ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

Il presidente dell'amministrazione provinciale pronuncia la archivazione dei rapporti e delle denunce di trasgressione sia nel caso che dagli atti non risultino prove sufficienti dell'esistenza della trasgressione o dell'attribuibilità di essa ai denunciati, sia nel caso che dagli atti medesimi risultino elementi tali da far necessariamente ritenere l'assenza di volontarietà nel fatto medesimo. Il provvedimento di archivazione è motivato.

Art. 10.

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore di cui al secondo comma del precedente articolo sono raccolti in uno schedario generale tenuto presso l'assessorato regionale competente per le materie della caccia e pesca.

A richiesta, l'assessorato di cui al comma precedente rilascia alle province interessate un attestato contenente i precedenti del trasgressore.

A tal fine i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni nonchè gli eventuali giudizi di opposizione e delle conseguenti pronuncie definitive sono comunicati, per la trascrizione, all'assessorato di cui al precedente comma.

Art. 11.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge affluiscono ad apposito capitolo che si istituisce negli stati di previsione delle entrate per gli anni 1977, e successivi, avente la denominazione « Proventi delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca ».

In corrispondenza dell'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, sono iscritte a carico del correlativo capitolo, che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la denominazione « Contributi alle amministrazioni provinciali per la esecuzione di opere di tutela dell'ambiente e per lo sviluppo del patrimonio ittico e faunistico nelle Marche », somme di pari importo.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 agosto 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 32.

Delega delle funzioni inerenti la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 588.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni inerenti la determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio previste dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate ai comuni.

Art. 2.

Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate ai comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Art. 3.

Per la determinazione dell'orario di cui all'art. 1, i comuni osservano le disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 4.

Per l'applicazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, si osservano le norme contenute nella legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni si tiene conto della gravità della violazione, desunta dalle modalità e dalla durata della trasgressione agli orari da osservare, della natura e delle caratteristiche dell'esercizio nella cui conduzione essa è stata commessa, nonchè dei precedenti dei trasgressori.

Gli enti delegati pronunciano l'archiviazione dei rapporti e delle denunce di trasgressione sia nel caso che dagli atti non risultino prove sufficienti dell'esistenza della trasgressione o dell'attribuibilità di essa ai denunciati, sia nel caso che dagli atti medesimi risultino elementi tali da far necessariamente ritenere l'assenza di volontarietà dell'azione dei denunciati medesimi. Il provvedimento di archiviazione è adottato dalla giunta comunale ed è motivato.

Art. 5.

Ai fini della valutazione dei precedenti del trasgressore per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente e della seconda frase del primo comma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, gli enti delegati raccolgono i dati riguardanti i provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni, nonchè gli eventuali giudizi di opposizione e delle conseguenti pronunce definitive, in uno schedario comunale nel quale sono iscritti i nominativi dei trasgressori residenti nel comune.

A tal fine, i provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati, per la iscrizione nell'apposito schedario, al comune di residenza del trasgressore.

I dati di cui ai commi precedenti sono trasmessi, a richiesta, agli enti delegati, nel territorio dei quali siano rilevate le infrazioni per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 6.

L'importo delle somme riscosse per applicazione delle pene pecuniarie irrogate dal sindaco è attribuito al comune.

Agli agenti accertatori non è dovuta nessuna compartecipazione a proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle trasgressioni dagli stessi rilevate.

Art. 7.

Continua a essere di competenza della Regione la definizione dei processi verbali la cui trattazione si è già iniziata con la contestazione o la notifica ai trasgressori avvenuta fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sulla base dei criteri contenuti nella presente legge e nella legge 28 luglio 1971, n. 558, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali su cui si attengono gli enti delegati.

La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 9.

A decorrere dalla data in cui avranno efficacia i provvedimenti comunali emessi nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, cessano di aver vigore, in riferimento al territorio dei medesi-

mi comuni, il decreto del presidente della giunta regionale del 22 gennaio 1973, n. 617, e ogni altro decreto emesso successivamente a tale data in conformità ai disposti contenuti nel decreto predetto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 agosto 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1977, n. 33.

Indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede, entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti zootecnici da alcune specie di animali di particolare interesse scientifico al fine di salvaguardarne l'esistenza.

Indennizza altresì i danni causati agli allevamenti ovini e caprini da cani randagi e da animali predatori.

Art. 2.

Le specie animali di cui al primo comma del precedente art. 1 sono:

il lupo appenninico (canis lupus italicus);

l'aquila reale (aquila chrysaëtos).

Art. 3.

Per i danni causati al patrimonio zootecnico dalle specie animali di cui al precedente art. 2 può essere concesso un indennizzo fino alla misura massima dell'80 per cento del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno.

Tale misura è ridotta al 60 per cento per i danni di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 4.

Non si fa luogo a indennizzo qualora l'animale, appartenente alla specie di cui al precedente art. 2 che ha causato il danno, venga ucciso dal proprietario dell'allevamento o da chi per esso, tranne per casi di comprovata legittima difesa.

Art. 5.

La domanda di indennizzo è presentata al sindaco del comune, ove si è verificato il danno, entro i due giorni successivi. Il comune, previo accertamento e valutazione del danno da parte del veterinario comunale o consorziale, provvede all'accoglimento della domanda proponendo la concessione dell'indennizzo alla giunta regionale per la relativa liquidazione da effettuarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data della proposta.

Art. 6.

Per il pagamento degli indennizzi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli anni dal 1977 al 1981, la spesa complessiva di lire 100 milioni, dei quali lire 15 milioni, per l'anno 1977; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi è stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono stanziate:

per l'anno 1977, a carico del cap. 1213104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno - titolo I - rubrica II, con la denominazione « indennizzi per i danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico », con stanziamenti di cassa e di competenza, di lire 15 milioni;

per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

per l'anno 1977, mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700105 « Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio » - partita n. 2 (parte) dell'elenco n. 7;

per gli anni successivi, con l'impiego di una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 agosto 1977

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1977, n. 34.

Trasferimento ad anni successivi di autorizzazioni di spesa stabilite per l'anno 1976 e anni anteriori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Opere stradali

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 164 milioni e di lire 11 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 2 e 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 per lire 164 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 175 milioni sono trasferite rispettivamente: per lire 164 milioni a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e per lire 175 milioni all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente fino all'anno 2007 e fino all'anno 2010 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopra citati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni pluriennali di spesa cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;

per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 2.

Acquedotti e fognature

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 205 milioni, di lire 45 milioni, di lire 5 milioni e di lire 15 milioni autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui agli articoli 13 e 15 della legge 11 marzo 1968, n. 1090, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio dell'anno 1973 per lire 205 milioni, nel bilancio dell'anno 1974 per lire 250 milioni, nel bilancio dell'anno 1975 per lire 255 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 270 milioni sono trasferite, rispettivamente, per lire 205 milioni all'anno 2008; per lire 250 milioni all'anno 2009; per lire 255 milioni all'anno 2010 e per lire 270 milioni all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate rispettivamente, fino all'anno 2007, fino all'anno 2008, fino all'anno 2009, fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopra citati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 3.

Opere igieniche e sanitarie

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 108,5 milioni, di lire 30 milioni e di lire 11,5 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973, 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 1, secondo comma, e articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente e iscritte nei bilanci degli anni 1973 e 1974 per lire 108,5 milioni, nel bilancio 1975 per lire 138,5 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 150 milioni sono trasferite, rispettivamente: per lire 108,5 milioni a ciascuno degli anni 2008 e 2009; per lire 138,5 milioni all'anno 2010 e per lire 150 milioni all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con l'entrate tributarie della Regione.

Gli impegni già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono, in ogni caso, differiti:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per i termini di scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 4.

Fognature

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 476,4 milioni e di lire 479,6 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *b*) della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per lire 476,4 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 956 milioni, sono trasferite, rispettivamente: per lire 476,4 milioni, all'anno 2010, e per lire 956 milioni all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 5.

Acquedotti

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 494 milioni e di lire 450 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 lettera *b*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17 modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *b*) della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per lire 494 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 944 milioni, sono trasferite, rispettivamente: lire 494 milioni all'anno 2010 e per lire 944 milioni, all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 6.

Elettrodotti

Il limite di impegno trantacinquennale di L. 39.915.000 già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione di contributi ai comuni per le finalità di cui all'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 per L. 39.915.000 sono trasferite, per lo stesso importo, a ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2007, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 7.

Metanodotti

I limiti di impegno trentacinquennali di lire 87 milioni e di lire 200 milioni autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1975 e 1976 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2 lettera *c*) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata dall'art. 3, primo comma, lettera *c*) della legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1975 per lire 87 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 287 milioni, sono trasferite, rispettivamente per lire 87 milioni all'anno 2010 e per lire 200 milioni all'anno 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2009 e fino all'anno 2010, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione, per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 8.

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 115 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge regionale 20 marzo 1975, n 17, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 per lire 115 milioni, sono trasferite, per lo stesso importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2009 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi, negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa, cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 9.

Opere di difesa del litorale marchigiano

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 70 milioni già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 4, si intende autorizzato, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

lire 30 milioni per l'anno 1973;
lire 5 milioni per l'anno 1976;
lire 35 milioni per l'anno 1977.

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 220 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1977, n. 1, si intende autorizzato, per la stessa finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui ai commi precedenti già iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 per lire 70 milioni e nel bilancio dell'anno 1976 per lire 290 milioni si intendono ridotte a lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975 e a lire 35 milioni per l'anno 1976, le differenze di lire 40 milioni e di lire 255 milioni sono trasferite, rispettivamente, a ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007 e fino all'anno 2010 e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

a) fino alla concorrenza di lire 5 milioni;
per la decorrenza, dall'esercizio 1976;
per la scadenza, all'esercizio 2010;

b) per il restante importo di lire 255 milioni;
per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 10.

Abitazioni dei coltivatori

I limiti di impegno ventennali di lire 45 milioni e di lire 180 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972 e per l'anno 1973 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1, si intendono autorizzati per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

a) L. 88.755.950 per l'anno 1976;
b) L. 136.244.050 per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, iscritte nel bilancio per l'anno 1972 per lire 45 milioni ed in ciascuno dei bilanci per gli anni 1973, 1974 e 1975 per lire 225 milioni sono trasferite rispettivamente: all'anno 1992 per lire 45 milioni ed a ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 per lire 225 milioni. L'annualità iscritta nel bilancio per l'anno 1976 per lire 225 milioni è ridotta a L. 88.755.950; la differenza di L. 136.244.050 è trasferita all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 a fronte della cessazione delle spese di lire 45 milioni e di lire 180 milioni già autorizzate, rispettivamente fino all'anno 1991 e fino all'anno 1992, e saranno finanziati con entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sui limiti di impegno di lire 45 milioni e lire 180 milioni negli anni dal 1972 al 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti in ogni caso, rispettivamente:

a) fino alla concorrenza di L. 88.755.950 dall'anno 1976 al l'anno 1995;

b) per l'eccedenza e fino a L. 136.244.050 dall'anno 1977 all'anno 1996.

Art. 11.

Abitazioni dei coltivatori diretti

Il limite di impegno ventennale di lire 1000 milioni già autorizzato per l'anno 1975, per la concessione di contributi di cui alla legge 21 marzo 1975, n. 19, si intende autorizzato, per la stessa finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni contro indicati:

a) L. 8.986.285 per l'anno 1976;
b) L. 991.013.715 per l'anno 1977.

La somma di lire 1000 milioni iscritta nel bilancio dell'anno 1975 e destinata al finanziamento delle spese per gli oneri relativi agli interessi di preammortamento, è ridotta di lire 500 milioni ferma restando la stessa destinazione; al finanziamento di eventuali maggiori oneri per interessi di preammortamento, e fino all'importo massimo di ulteriori lire 500 milioni si prov-

vederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1978 e successivi, assicurandosi la copertura con impiego delle entrate tributarie della Regione.

L'annualità relativa all'anno 1976 afferente al limite di impegno di cui al primo comma iscritta nel bilancio dello stesso anno per lire 1000 milioni, è ridotta a L. 8.986.285; la differenza di L. 991.013.715 è trasferita all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al comma precedente graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1996 a fronte della cessazione della spesa di lire 1000 milioni già autorizzata fino all'anno 1995 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sullo stanziamento di cui al terzo comma del precedente articolo nell'esercizio 1976 per ammontare eccedente l'importo di lire 8.986.285 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1996.

Art. 12.
Sedi comunali

I limiti di impegno trentacinquennali di L. 27.385.000 e di lire 35 milioni già autorizzati, rispettivamente, per gli anni 1973 e 1975 per la concessione di contributi agli enti locali per le finalità di cui all'art. 6 della legge 12 maggio 1952, n. 184 ed all'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio di ciascuno degli anni 1973 e 1974 per L. 27.385.000 e nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 per L. 62.385.000 sono trasferite, rispettivamente, per L. 27.385.000 a ciascuno degli anni 2008 e 2009 e per L. 62.385.000 a ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 2007 e fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 13.
Edilizia ospedaliera

Il limite di impegno ventennale di lire 300 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi agli enti ospedalieri per le finalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1974, n. 20, modificata con legge regionale 21 luglio 1976 n. 20, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per lire 300 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996, a fronte della cessazione della detta spesa, già autorizzata fino all'anno 1995, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1996.

Art. 14.
Impianti sportivi

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 160 milioni già autorizzato per l'anno 1973 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1973, n. 30, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritto per lire 160 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1973, 1974, 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione della stessa spesa, già autorizzata fino all'anno 2007, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2011.

Art. 15.
Autorimesse

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 60 milioni, già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 primo comma, punto 1 della legge regionale 20 marzo 1975 si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritte per lire 60 milioni nei bilanci di ciascuno degli anni 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all esercizio 2011.

Art. 16.
Macchine ed attrezzature

Il limite di impegno quinquennale di lire 500 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, modificata con la legge regionale 6 maggio 1976 n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritto nel bilancio dell'anno 1976 per lire 500 milioni è trasferita, per pari importo, all'anno 1981.

Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui al commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1981 a fronte della cessazione della stessa spesa, già autorizzata fino all'anno 1980, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1981.

Art. 17.
Miglioramenti fondiari

Il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 35, modificate con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente ed iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per lire 200 milioni, è trasferita per pari importo all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996 a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare, già autorizzata fino all'anno 1995 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1976 non sono stati assunti impegni a carico del capitolo concernente lo stanziamento autorizzato con le leggi regionali richiamate nel precedente primo comma.

Art. 18.
Concorso nei prestiti per acquisto di bestiame

I limiti di impegno quinquennali di lire 150 milioni e di lire 400 milioni già autorizzati per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, modificata con legge regionale 6 maggio 1975, n 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1976 per lire 450 milioni, sono trasferite, per pari importo, all'anno 1981.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'anno 1981, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 1980 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo dell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1981.

Art. 19.
Sviluppo della zootecnia

I limiti di impegno ventennali di lire 200 milioni e di lire 800 milioni già autorizzati per l'anno 1976 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 primo comma lettera *b*), della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni contro indicati:

a) L. 51.281.160 per l'anno 1976;
b) L. 948.718.840 per l'anno 1977.

La somma di lire 1000 milioni iscritta nel bilancio dell'anno 1976 e destinata al finanziamento delle spese per oneri relativi agli interessi di preammortamento, è ridotta di lire 500 milioni e resta stabilita in lire 500 milioni, ferma restando la stessa destinazione; al finanziamento di eventuali maggiori oneri per interessi di preammortamento e fino all'importo massimo di ulteriori lire 500 milioni si provvederà con appositi articoli della legge di approvazione dei bilanci degli anni 1978 e successivi, assicurandosi la copertura con l'impiego delle entrate tributarie della Regione.

L'annualità relativa al limite di impegno di lire 200 milioni, iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per lo stesso importo, è ridotta a L. 51.281.160; la differenza di L 148.718.840 è trasferita all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui al comma precedente graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1996, a fronte della cessazione della spesa di lire 1000 milioni già autorizzata fino all'anno 1996 e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sul limite di impegno di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo per ammontare eccedente l'importo di L. 51.281.160 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali cui essi danno vita, e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1996.

Art. 20.
Impianti cooperativi

Il limite di impegno trentennale di lire 300 milioni già autorizzato per l'anno 1976 per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

L'annualità relativa al limite di impegno di cui al comma precedente già iscritta nel bilancio dell'anno 1976 per lire 300 milioni, è trasferita, per pari importo, all'anno 1996.

Gli oneri conseguenti al trasferimento di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio dell'anno 1996, a fronte della cessazione della spesa di pari importo già autorizzata fino all'anno 1995, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo nell'esercizio 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 1996.

Art. 21.
Cooperative artigiane

Il limite di impegno decennale di lire 100 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione dei contributi di cui all'art. 11 secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritte per lire 100 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976, sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci dei detti esercizi, a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare, già autorizzata fino all'anno 1984, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto negli anni 1975 e 1976 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 11, secondo comma, lettera *a*), della legge regionale 17 marzo 1975, n. 13.

Art. 22.
Mutui venticinquennali per opere turistico-alberghiere

I limiti di impegno venticinquennali di lire 30 milioni, di lire 40 milioni e di lire 150 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972, per l'anno 1973 e per l'anno 1974, per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, punto 1, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21 ed all'art. 1, lettera *a*) della legge regionale 12 agosto 1974, n 22, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

lire 80 milioni, per l'anno 1976;
lire 140 milioni, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1972 per lire 30 milioni, dell'anno 1973 per lire 70 milioni e nel bilancio di ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976 per lire 220 milioni, sono tra-

sferite rispettivamente: all'anno 1997, per lire 30 milioni, all'anno 1998 per lire 70 milioni, a ciascuno degli anni 1999 e 2000, per lire 220 milioni ed all'anno 2001 per lire 140 milioni, a fronte della cessazione delle spese di pari importo, autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1996, fino all'anno 1997 e fino all'anno 1998, e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

1) fino alla concorrenza di lire 80 milioni:
per la decorrenza, dall'esercizio 1976;
per la scadenza, all'esercizio 2000;

2) per il restante importo di lire 140 milioni:
per la decorrenza, dall'esercizio 1977;
per la scadenza, all'esercizio 2001.

Art. 23.

Mutui decennali per opere turistico-alberghiere

I limiti di impegno decennali di lire 30 milioni, di lire 40 milioni e di lire 60 milioni già autorizzati, rispettivamente, per l'anno 1972, per l'anno 1973 e per l'anno 1974 per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, punto 2, della legge regionale 30 luglio 1973, n. 21 ed all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi e per gli anni controindicati:

lire 30 milioni, per l'anno 1976;
lire 100 milioni, per l'anno 1977.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente, già iscritte nel bilancio dell'anno 1972 per lire 30 milioni, dell'anno 1973 per lire 70 milioni e nel bilancio di ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976 per lire 130 milioni, sono trasferite, rispettivamente: all'anno 1982, per lire 30 milioni, all'anno 1983 per lire 70 milioni, a ciascuno degli anni 1984, 1985 per lire 130 milioni e all'anno 1986 per lire 100 milioni, a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1981, fino all'anno 1982 e fino all'anno 1983, e saranno finanziate con le entrate tributarie della Regione.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa sugli stanziamenti di cui al secondo comma del presente articolo negli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976 con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente:

a) fino alla concorrenza di lire 30 milioni:
per la decorrenza, dall'anno 1976;
per la scadenza, all'anno 1985;

b) il restante importo di lire 100 milioni:
per la decorrenza, dall'anno 1977;
per la scadenza, all'anno 1986.

Art. 24.

Mercati all'ingrosso

Il limite di impegno trentacinquennale di lire 12 milioni già autorizzato per l'anno 1975 per la concessione agli enti locali dei contributi di cui all'art. 2, lettera *e*), della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Le annualità relative al limite di impegno di cui al comma precedente e già iscritte per lire 12 milioni nel bilancio di ciascuno degli anni 1975 e 1976 sono trasferite, per pari importo, a ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci dei detti esercizi a fronte della cessazione della spesa di pari ammontare già autorizzata fino all'anno 2009, e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto negli anni 1975 e 1976 non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con l'art. 2 lettera *e*) della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17.

Art. 25.

Oneri per l'ammortamento dei mutui

Le spese già autorizzate con la legge regionale 8 luglio 1974, n. 14, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di spese per la realizzazione di opere stradali, si intendono autorizzate per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:

L. 108.400.000 per l'anno 1977;
L. 399.400.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1986;
L. 231.000.000 per l'anno 1987.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 47, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9, per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari di asili nido, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:

L. 250.000.000 per l'anno 1977;
L. 620.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984;
L. 370.000.000 per l'anno 1985.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 3 giugno 1975, n. 47, modificata con legge regionale 6 maggio 1976, n. 9 per l'ammortamento di un mutuo destinato al finanziamento di interventi straordinari per la valorizzazione, salvaguardia e organizzazione del territorio agricolo, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:

L. 100.000.000 per l'anno 1977;
L. 321.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996;
L. 221.000.000 per l'anno 1997.

Le spese già autorizzate con la legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, modificata con legge regionale 30 marzo 1975, n. 21 e 6 maggio 1976, n. 9, per l'ammortamento di un mutuo per il finanziamento di spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione rurale, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nei seguenti nuovi importi:

L. 90.000.000 per l'anno 1977;
L. 308.000.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 2006;
L. 218.000.000 per l'anno 2007.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai commi precedenti graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci a fronte della cessazione delle spese gravanti sui medesimi capitoli e già autorizzati fino al precedente termine di scadenza e saranno finanziati con le entrate tributarie della Regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, a tutto l'anno 1976, non ha avuto inizio l'ammortamento di nessuna partita di mutuo.

Per effetto delle disposizioni contenute nei precedenti commi, gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 sono ridotti degli importi contro indicati:

Cap. 3720001	L. 50.000.000
Cap. 3720002	» 70.000.000
Cap. 3720003	» 90.000.000
Cap. 3720004	» 90.000.000
Cap. 3830001	» 50.000.000
Cap. 3830002	» 30.000.000
Cap. 3830003	» 10.000.000
Cap. 3830004	» 10.000.000
Totale riduzioni . . .	L. 400.000.000

La dotazione di competenza del cap. 1700201 e la dotazione di cassa del cap. 1700203 dello stato di previsione sono aumentate di L. 400.000.000.

Art. 26.

Disposizioni comuni

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione ai differimenti dei termini di decorrenza e di scadenza degli impegni poliennali di spesa di cui agli articoli precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi poliennali enunziate negli articoli precedenti, comprese le successive modificazioni ed integrazioni delle medesime.

Le somme conservate nei residui passivi trasportati nel bilancio dell'anno 1976 e provenienti dall'esercizio 1975 e dagli esercizi anteriori, nonchè le somme impegnate sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'anno 1976, riferite ai capitoli relativi alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti, per effetto del trasferimento della decorrenza dei corrispondenti limiti di impegno disposto con gli stessi articoli e del conseguente differimento della decorrenza degli impegni già assunti, e per effetto delle riduzioni con gli stessi apportate, sono cancellate d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1976.

Art. 27.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche, ed ha effetto dal 30 dicembre 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 agosto 1977

CIAFFI

(10891)

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 47.

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Bilancio pluriennale

La Regione siciliana adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale di durata quinquennale.

Il bilancio pluriennale e quello annuale sono presentati dal governo della Regione all'assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'assemblea entro il mese di dicembre.

Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al programma regionale di sviluppo e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel quinquennio sia in base alla legislazione statale e regionale in vigore sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

In particolare esso costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove e maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate nè ad impegnare e pagare le spese in esso previste.

Le entrate del bilancio pluriennale sono indicate per categorie di cespiti e le spese per finalità di intervento.

Art. 2.

Relazione sulla situazione economica della Regione

Entro il mese di giugno di ciascun anno, il governo della Regione presenta all'assemblea regionale una relazione sulla situazione economica della Regione per l'anno precedente contenente anche indicazioni sullo stato di attuazione del programma, delle leggi di spesa e delle loro finalità, e dalla quale si rilevi il significato amministrativo ed economico dei risultati conseguiti.

L'art. 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, e l'art. 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, non si applicano all'amministrazione regionale.

Art. 3.

Situazioni periodiche

Il governo della Regione presenta ogni trimestre all'assemblea regionale la situazione di cassa della Regione ed al 30 aprile ed al 31 ottobre la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale e delle relative leggi.

Art. 4.

Bilancio annuale di previsione

Le previsioni di bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza.

Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate e le spese sono classificate in relazione alle vigenti norme in materia ed alle esigenze dell'amministrazione regionale.

Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed attua gli opportuni collegamenti con il bilancio pluriennale, con particolare riferimento al primo anno del quinquennio.

Il bilancio della Regione comprende un quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, cui è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello Stato o altri enti e le spese, distinte anche per capitoli, relative alle assegnazioni stesse.

Contestualmente all'esame del disegno di legge del bilancio, il governo presenta all'assemblea regionale la situazione delle disponibilità esistenti sui capitoli di spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'azienda delle foreste demaniali e delle aziende idrotermominerali costituiscono appendici al bilancio della Regione.

Art. 5.

Capitoli del bilancio

I capitoli di entrata e di spesa rappresentano l'unità elementare ed organica del bilancio annuale.

La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.

L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione.

Le spese finanziate con assegnazioni dello Stato o di altri enti, comprese quelle di cui all'art. 38 dello statuto regionale e quelle di cui all'art. 16, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute distinte dalle altre spese.

Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto, salvo per quelle da distinguere a termine del precedente comma.

Art. 6.

Esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonchè alla gestione dei residui.

Art. 7.

Leggi regionali di spesa

Le leggi della Regione che autorizzano spese a carattere pluriennale determinano di norma l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonchè le quote da iscrivere in bilancio per il primo anno.

Le quote relative agli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge di bilancio.

L'amministrazione regionale, per le opere e gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è autorizzata a stipulare contratti e ad assumere obbligazioni nei limiti della intera somma indicata dalle leggi di spesa, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 11, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico della competenza dell'esercizio in chiusura, salvo casi di particolare urgenza e necessità.

Le spese, la cui determinazione è connessa o comunque commisurata a determinati cespiti di entrate, si intendono riferite all'ammontare degli stessi desunti dall'ultimo rendiconto generale consuntivo della Regione.

Art. 8.

Fondi dello Stato e di altri enti

Le somme che lo Stato o altri enti assegnano alla Regione con vincoli di specifiche destinazioni sono iscritte, con leggi di bilancio o con decreti del presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

Le somme che lo Stato o altri enti assegnano alla Regione senza vincolo di specifiche destinazioni sono iscritte, con legge di bilancio o con decreti del presidente della Regione, in appositi capitoli, dello stato di previsone dell'entrata e in appositi capitoli, aventi la natura di fondi globali, dello stato di previsione della spesa o, qualora leggi della Regione già prevedano la utilizzazione delle assegnazioni, direttamente ai competenti capitoli di spesa.

La Regione ha facoltà, qualora abbia iscritto in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

Art. 9.

Avanzo e disavanzo finanziario

Nella situazione finanziaria di fine esercizio gli elementi che concorrono alla determinazione del risultato di gestione devono essere distintamente specificati a seconda che derivino da fondi ordinari della Regione, dal Fondo di solidarietà nazionale, dal fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, dai fondi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo o da altri interventi dello Stato.

L'avanzo finanziario di gestione, determinato con il rendiconto generale consuntivo parificato dalla Corte dei conti, può essere utilizzato negli esercizi successivi, tenendo conto dei relativi risultati parziali determinati a termini del precedente comma.

L'avanzo è iscritto nello stato di previsione della entrata al netto di eventuali stanziamenti correlativi e specifiche entrate accertate nell'esercizio cui l'avanzo si riferisce e delle economie di cui al secondo comma del successivo art. 10.

Il disavanzo finanziario di gestione è ripianato entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato determinato, mediante maggiori o nuove entrate, minori spese o il ricorso al mercato finanziario, tenendo conto della provenienza dei fondi di cui al primo comma, che hanno concorso alla sua determinazione.

Art. 10.

Fondi globali

Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

Le quote dei fondi globali di cui al precedente comma, disponibili al termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa e possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi anche prima della approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione.

I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione di titoli di spesa.

Art. 11.

Impegni di spesa

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalla Regione, in base a leggi, a contratti o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione a norma dell'art. 7, terzo comma, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadere nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 12.

Residui passivi

Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa.

Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.

Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere.

Le somme eliminate a norma del presente articolo possono riprodursi in capitoli speciali dei bilanci successivi, qualora siano reclamate dai creditori.

Art. 13.

Aperture di credito

L'amministrazione regionale ha facoltà di effettuare le spese iscritte in bilancio mediante aperture di credito, senza limiti di importo.

Gli intestatari delle aperture di credito sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposte per il medesimo oggetto più aperture di credito.

Ogni successiva apertura di credito può essere disposta anche prima della presentazione del rendiconto della precedente, su dichiarazione del funzionario delegato che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento.

Le aperture di credito riguardanti spese correnti, emesse in conto competenza e rimaste in tutto o in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere trasportate all'esercizio successivo per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati.

Le aperture di credito riguardanti spese in conto capitale, rimaste in tutto od in parte inestinte alla chiusura dell'esercizio, sono trasportate d'ufficio sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12.

Le aperture di credito per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione.

I rendiconti dei pagamenti effettuati sono presentati al 30 giugno ed alla chiusura dell'esercizio per le aperture di credito relative a spese correnti e alla chiusura dell'esercizio per quelle relative a spese in conto capitale, ferme restando le altre disposizioni in materia di rendicontazione.

Art. 14.

Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti

La facoltà di cui all'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è attribuita anche alla Ragioneria generale della Regione, con gli stessi limiti, condizioni e modalità.

Art. 15.

Estinzione dei titoli di spesa

Gli uffici amministrativi della Regione ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono disporre con espressa annotazione sui singoli titoli che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e gli ordinativi su ordini di accreditamento, siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, mediante:

a) commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare, non trasferibile, a favore del creditore;

b) accreditamento in conto corrente postale a mezzo di posta-giro a favore del creditore;

c) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso gli istituti incaricati del servizio di cassa regionale ovvero presso altri stabilimenti bancari indicati dal creditore stesso.

I titoli di spesa indicati al primo comma del presente articolo, non estinti alla chiusura dell'esercizio, sono commutati di ufficio in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili a favore dei creditori.

I vaglia cambiari e gli assegni circolari sono spediti ai beneficiari in piego postale ordinario se d'importo non superiore a lire 500 mila e in piego raccomandato se d'importo superiore.

Art. 16.

Arrotondamento pagamenti relativi a spese periodiche ricorrenti

L'amministrazione regionale ha facoltà di arrotondare per eccesso a lire mille i pagamenti relativi a spese periodiche ricorrenti.

Ai necessari recuperi sarà provveduto con i successivi pagamenti e comunque entro l'anno finanziario.

Art. 17.

Capitoli aggiunti

Le entrate da riscuotersi e le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza il capitolo relativo, sono iscritte in appositi capitoli per la gestione dei residui elencati in una tabella annessa al bilancio di previsione.

Modificazioni ed integrazioni alla predetta tabella sono effettuate, ove occorra, con decreti del presidente della Regione da registrarsi alla Corte dei conti.

I residui risultanti al primo gennaio di ogni anno sui capitoli aggiunti di cui al precedente primo comma, soppressi in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi. Le riscossioni ed i pagamenti già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono effettuati sui capitoli di competenza di nuova istituzione.

Art. 18.

Mutui e prestiti

I mutui da contrarre per il pareggio del bilancio sono autorizzati con la legge di approvazione del bilancio stesso o con legge di variazione del medesimo.

L'autorizzazione di cui al precedente comma cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le somme iscritte nello stato di previsione della entrata in relazione a mutui autorizzati ma non contratti entro il termini dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Le entrate relative ai prestiti contratti dall'amministrazione regionale e non somministrati dagli istituti di credito concedenti, sono ridotte, alla chiusura dell'esercizio, dell'importo corrispondente alle quote capitali eliminate a norma del successivo comma.

Le quote interessi e capitale relative all'ammontare dei prestiti contratti e non somministrati costituiscono, alla chiusura dell'esercizio, economie di spesa.

Per la stipulazione dei contratti di mutuo di cui al presente articolo, da effettuare ai sensi delle convenzioni per il servizio di cassa regionale previste dalle vigenti norme, si prescinde dal parere dei competenti organi consultivi.

Art. 19.

Gestioni fuori bilancio

Le gestioni fuori bilancio sono vietate.

Art. 20.

Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione

I bilanci preventivi e consuntivi degli enti economici e finanziari e degli organismi a struttura erogativa, dipendenti o finanziati in via principale dalla Regione, sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalle norme regionali e dai rispettivi statuti e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Art. 21.

Modificazioni e abrogazioni di norme

L'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, e l'art. 2, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono abrogati.

Le entrate e le spese relative al Fondo di solidarietà nazionale ed al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono inserite nel bilancio della Regione siciliana.

Alla legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rendicontazione delle aperture di credito di cui al decimo comma dell'art. 21 viene effettuata a norma dell'art. 13 della presente legge;

b) nel primo comma dell'art. 23 sono soppresse le parole: « con versamento nelle rispettive tesorerie, secondo le modalità previste nel precedente art. 11 ».

L'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, è abrogato.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto con la presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad osservarsi le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione, in quanto applicabili.

Art. 22.

Norme transitorie

Con successive leggi si provvederà alla soppressione delle eventuali gestioni fuori bilancio ed alla loro regolamentazione nell'ambito del bilancio della Regione.

Le spese pluriennali autorizzate da leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1978, sono iscritte nel bilancio di previsione in relazione alle effettive necessità fermo restando il complessivo ammontare residuo.

In deroga al disposto dell'art. 18 e per i primi cinque esercizi a decorrere da quello in corso, i mutui autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora contratti possono essere eliminati dal bilancio in relazione ai presunti risultati di fine esercizio.

Art. 23.

Norme finali

Le disposizioni della presente legge concernenti la struttura del bilancio quinquennale di previsione, si applicano a decorrere dall'esercizio 1979.

Non possono essere disposte modificazioni agli ordinamenti amministrativo-contabili della Regione limitatamente a singoli settori d'amministrazione o a singoli settori di intervento.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

LEGGE 8 luglio 1977, n. 48.

Ammissibilità in sanatoria delle domande di contributo per l'acquisto di macchine agricole.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a L. 6.000.000 al netto di I.V.A., presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non definite perchè non conformi alle procedure stabilite dall'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 e dall'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, possono essere, in via di sanatoria, ammesse alle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 8 luglio 1977, n. 49.

Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi in favore del settore zootecnico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al servizio di istruttoria e di definizione delle domande di concessione del premio previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976, nonchè per l'attuazione di analoghe iniziative in applicazione di eventuali futuri regolamenti comunitari, si provvederà a termini della legge regionale 9 agosto 1975, n. 52, e dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Elenchi periodici dei beneficiari dei premi di cui al precedente comma saranno affissi agli albi comunali secondo quanto previsto dall'art. 12, quarto comma, della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.

Art. 2.

Il regime di premi previsto dal regolamento comunitario n. 620 del 1976 viene attuato in Sicilia per i vitelli che, nati nella campagna di commercializzazione 1976-77, hanno compiuto sei mesi di età e vengono riscontrati presenti nello stesso allevamento nel quale sono nati.

Art. 3.

Al fine di consentire il completamento del servizio di istruttoria e di definizione delle domande presentate a termini del regolamento comunitario n. 464 del 1975, è autorizzata la spesa di lire 176 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste al primo comma del precedente art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 155 milioni, di cui lire 20 milioni per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 331 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del cap. 51601 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 8 luglio 1977, n. 50.

Norme modificative dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, relative alla gestione straordinaria dei comuni e dei liberi consorzi ed alla sospensione degli amministratori in dipendenza di procedimento penale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Col decreto presidenziale che dichiara la decadenza del consiglio o ne dispone lo scioglimento è nominato un commissario straordinario scelto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, tra i dirigenti del ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale ».

L'ultimo comma dell'art. 55 e dell'art. 145 dell'ordinamento degli enti locali è soppresso.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente articolo.

Art. 2.

L'art. 59 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dal seguente:

« Art. 59 - *Sospensione e decadenza di diritto degli assessori.* — Gli assessori sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati, con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto, con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione.

Gli assessori decadono dalla carica di pieno diritto quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge.

La sospensione e la decadenza vengono dichiarate dal consiglio comunale e, in difetto, dalla commissione provinciale di controllo ».

Art. 3.

La denominazione ed il primo comma dell'art. 73 dell'ordinamento degli enti locali sono così sostituiti:

« *Sospensione e decadenza di diritto. Mozione di sfiducia e revoca.*

Per la sospensione, per la decadenza e per la mozione di sfiducia al sindaco, si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 60 ».

L'art. 74 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è abrogato.

Art. 4.

La denominazione dell'art. 153 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituita dalla seguente:

« *Sospensione e decadenza di diritto. Mozione di sfiducia* ».

Art. 5.

Dopo l'art. 155 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è introdotto il seguente art. 155 *bis*:

« Art. 155 *bis - Sospensione e decadenza di diritto. Mozione di sfiducia e revoca.* — Si applicano al presidente le disposizioni dell'art. 73 ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 8 luglio 1977, n. 51.

Modifiche agli articoli 56 e 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, recante benefici a favore dei produttori ed esportatori di agrumi ed ortofrutticoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I primi tre commi dell'art. 56 della legge regionale 8 luglio 1974, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dei produttori ed esportatori di agrumi e di ortofrutticoli singoli, associati o riuniti in cooperativa aventi sede ed operanti in Sicilia, un contributo del 5 per cento sugli interessi gravanti sui prestiti, aperture di credito e scoperture in conto corrente concessi da istituti ed aziende di credito per il finanziamento delle loro attività commerciali, escluse le anticipazioni di cui al successivo art. 57.

L'indicazione della misura del contributo sugli interessi va intesa nel senso indicato dall'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 6.

Detto beneficio può essere concesso per un ammontare non superiore al 50 per cento del volume d'affari conseguito nel bilancio precedente risultante dalle dichiarazioni presentate all'ufficio imposte o dai bilanci depositati dalle imprese societarie.

Il contributo previsto dal presente articolo viene concesso per operazioni della durata massima di sei mesi ed esclusivamente per operazioni concluse negli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 ».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui all'ultimo comma dello stesso art. 56 della legge regionale n. 22 del 1974.

Art. 2.

La concessione dei contributi previsti dall'art. 57 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è estesa alle operazioni compiute entro il 31 dicembre 1976.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando le somme residue degli stanziamenti previsti nell'ultimo comma dell'art. 57 della citata legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 52.

Concessione di un contributo straordinario a favore della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere, limitatamente all'esercizio finanziario 1977, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna un contributo straordinario di lire 245 milioni.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente articolo verrà disposta con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio preliminarmente all'approvazione del bilancio di previsione del predetto ente per l'anno 1977.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1977, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 53.

Interventi finanziari per gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la ragioneria generale della Regione un fondo di lire 130.000 milioni destinato al ripianamento dei debiti contratti dagli enti economici regionali EMS, ESPI, AZASI con gli istituti e aziende di credito fino alla data del 31 maggio 1977.

Art. 2.

La ragioneria generale, su proposta dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio, è autorizzata ad effettuare i pagamenti delle somme dovute dagli enti direttamente agli istituti di credito, previa acquisizione della situazione analitica dei debiti contratti dagli enti stessi, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione vistata dal collegio dei revisori e dal direttore regionale dell'assessorato regionale dell'industria e del commercio, previo parere espresso dalla giunta delle partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Gli enti, ricevuta la comunicazione da parte degli istituti di credito dell'avvenuta estinzione delle loro partite debitorie, apporteranno le conseguenti modifiche alle proprie scritture contabili.

Art. 3.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto divieto agli enti economici regionali di cui alla presente legge di contrarre debiti a breve termine e di accollarsi i debiti a breve termine delle società collegate o di garantirli oltre i limiti previsti dalle leggi regionali.

Art. 4.

Il presidente della Regione è autorizzato ad anticipare la spesa prevista dalla presente legge in uno o più esercizi finanziari in relazione alla situazione di cassa della Regione.

A tal fine il presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione, con propri decreti, i capitoli per la concessione ed il recupero delle anticipazioni di cui al precedente comma.

Art. 5.

La spesa autorizzata con l'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, per il risanamento della situazione finanziaria dell'ESPI consolidata al 30 novembre 1973, è ridotta a lire 38.600 milioni.

In dipendenza del precedente comma la spesa prevista dall'art. 53 della stessa legge è ridotta di lire 32.400 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Correlativamente l'ammontare dei mutui autorizzati con l'art. 54 della citata legge regionale è ridotto di lire 32.400 milioni, di cui lire 2.400 milioni per l'anno finanziario 1978 e lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

L'art. 55 della predetta legge regionale è sostituito dal seguente:

« Art. 55. All'ammontare dei mutui ed al pagamento dei relativi interessi ed oneri connessi sono destinati, per ciascuno degli anni dal 1974 al 1992, gli stanziamenti annui risultanti dalla seguente tabella:

Anni finanziari	Stanziamenti (in milioni di lire)
1974	3.800
1975	6.300
1976	8.800
1977	11.300
dal 1978 al 1988	13.550
1989	9.750
1990	7.250
1991	4.750
1992	2.250 ».

Art. 6.

Gli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, che beneficiano delle erogazioni autorizzate con la presente legge, dovranno assicurare all'occorrenza un reintegro di cassa di importo pari alle somme da loro riscosse e ad un tasso uguale a quello corrisposto sui depositi della Regione.

Art. 7.

Per le finalità dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Le quote a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso, da iscrivere comunque entro l'anno 1981, saranno fissate annualmente con la legge di bilancio.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 9.717 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e quanto a lire 10.283 milioni con parte delle disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

Ai maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento delle entrate tributarie della Regione e con le economie sulle rate di ammortamento che si realizzeranno in dipendenza della riduzione dei mutui disposta dal precedente art. 5.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 54.

Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione, con le procedure disposte dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nell'ambito della Regione siciliana, delle sanzioni amministrative richiamate dall'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, l'assessore regionale per l'industria ed il commercio può delegare i sindaci dei comuni dell'isola.

Art. 2.

A titolo di rimborso delle spese sostenute per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo precedente, la Regione verserà annualmente ai comuni il 40 per cento dei proventi da ciascuno di essi riscossi.

Art. 3.

Gli atti relativi a procedimenti in corso alla data di emanazione del provvedimento assessoriale di cui all'art. 1 saranno trasmessi ai comuni per l'ulteriore seguito.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 55.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, riguardante il marchio di qualità sui prodotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 8 luglio 1977, n. 56.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione dei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Norma generale

L'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, comprese nei programmi triennali di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Approvazione dei programmi

I programmi sono approvati con provvedimento dell'assessore regionale per la pubblica istruzione, previa ripartizione territoriale della spesa da effettuarsi dalla giunta regionale di Governo, sentito il parere della commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'assemblea regionale siciliana.

Le procedure previste nella presente legge si applicano anche per i programmi di edilizia scolastica relativi al prossimo triennio.

Art. 3.

Individuazione e acquisizione delle aree

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere sono prescelte in conformità dell'art 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Il formale provvedimento di vincolo previsto dal quinto comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 412 del 1975 è emesso dall'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Per l'acquisizione delle aree si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

Il sindaco autorizza l'accesso ai luoghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Progettazione delle opere

Alla progettazione delle opere e alla direzione dei lavori provvedono gli enti obbligati, che possono avvalersi dell'opera di privati professionisti.

La progettazione delle opere è effettuata secondo gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica contenuti nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975.

Nell'importo totale del progetto sono comprese le spese per la progettazione, secondo le vigenti disposizioni regionali, la direzione ed il collaudo delle opere, nonchè le spese relative all'acquisizione delle aree.

Nel caso in cui la progettazione e la direzione dei lavori siano effettuate direttamente dall'ufficio tecnico dell'ente obbligato, l'importo delle spese di progettazione e di direzione, da liquidarsi a favore dell'ente obbligato, è forfettariamente determinato in una aliquota pari al due per cento dell'importo dei lavori a base d'asta e delle opere scorporate.

I progetti possono comprendere anche gli arredamenti didattici ed amministrativi e le attrezzature.

Possono altresì essere comprese le spese relative ad opere di urbanizzazione, entro il limite non superiore al dieci per cento del costo totale dell'opera.

Tra le somme, a disposizione dell'amministrazione sono incluse quelle relative al pagamento degli oneri revisionali per una aliquota non superiore al venti per cento, calcolata sullo importo dei lavori di appalto e delle forniture ed opere scorporate.

La direzione dei lavori è affidata allo stesso progettista.

La corresponsione dei compensi per progettazione può avvenire dopo che siano stati effettuati almeno il trenta per cento dei lavori.

Art. 5.

Approvazione dei progetti

I progetti esecutivi, o i progetti di massima nel caso di appalto-concorso, sono approvati dall'ente obbligato previo parere tecnico espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale per le opere d'importo fino a lire 300 milioni, dall'ingegnere capo del genio civile o della provincia per le opere di importo fino a lire 500 milioni e dal comitato tecnico-amministrativo regionale per le opere di importo superiore a lire 500 milioni.

Il capo dell'ufficio tecnico comunale esprime il suddetto parere anche se geometra, purchè i lavori da eseguirsi rientrino nella competenza professionale dello stesso; nel caso contrario, o in mancanza di ufficio tecnico, il parere è espresso dall'ingegnere capo del genio civile o della provincia.

I progetti esecutivi sono muniti dell'attestazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19.

Il parere igienico-sanitario, ove occorra, è espresso dall'ufficiale sanitario del comune per le opere di importo fino a lire 500 milioni.

Per le opere di importo superiore il parere del comitato tecnico-amministrativo regionale assorbe ogni altro parere di organi sanitari scolastici.

Art. 6.

Finanziamento dei progetti

L'assessore regionale per la pubblica istruzione autorizza l'esecuzione delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica, nei limiti delle disponibilità annuali comunicate in sede di attribuzione dei fondi, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, e notifica il provvedimento al Ministero dei lavori pubblici, per gli effetti di cui all'art. 6 della predetta legge n. 412.

Il provvedimento di cui al precedente comma conferma l'eventuale vincolo già emesso ai sensi dell'art. 3 della presente legge ed assegna i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare gli stanziamenti assegnati utilizzando all'uopo i fondi previsti al sesto comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 7.

Appalto dei lavori

Agli appalti delle opere e delle forniture provvede l'ente obbligato.

La scelta dell'appaltatore avviene mediante licitazione privata o appalto-concorso da bandirsi entro trenta giorni rispettivamente dalla comunicazione del provvedimento emesso **ai**

sensi del precedente art. 6 o dalla apposita autorizzazione dell'assessorato regionale della pubblica istruzione che consenta l'appalto-concorso.

La licitazione privata, da effettuarsi ai sensi della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, va esperita con le modalità di cui all'art. 1, lettera c, della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

L'avviso di gara è pubblicato esclusivamente sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana almeno venti giorni prima del termine fissato per la presentazione delle richieste per essere invitati alla gara.

Possono essere indetti appalti anche in aumento, con le modalità di cui all'art. 3 della suddetta legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Quando all'appalto si procede mediante appalto-concorso la aggiudicazione è pronunziata da una commissione tecnico-amministrativa composta da cinque membri di cui due designati dalla giunta dell'ente obbligato, uno scelto su terna proposta dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti della provincia, nonchè da un dirigente dei ruoli tecnici della Regione e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Alle forniture si provvede a trattativa privata quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 41 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 8.

Esecuzione dei lavori

Gli enti obbligati provvedono a tutti gli atti di gestione tecnico-amministrativa riguardanti la conduzione dei lavori fino al collaudo.

L'alta vigilanza sui lavori compete all'ispettorato tecnico costituito presso l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Nei limiti dell'importo contrattuale delle somme per imprevisti e dell'intero ribasso d'asta, il direttore dei lavori può predisporre, a mezzo di apposite perizie, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera e siano finalizzati esclusivamente al completamento della stessa.

Oltre i suddetti limiti le perizie di varianti e suppletive, sempre che non modifichino la natura e la destinazione della opera, e siano finalizzate al completamento della stessa, sono approvate dalla giunta dell'ente obbligato, purchè le relative maggiori spese siano contenute nei limiti dell'importo totale assegnato per l'esecuzione dell'opera.

Le varianti che comportino maggiori spese che superino le previsioni del programma e che non siano coperte da interventi integrativi dell'ente obbligato, sono autorizzate dall'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Non si applicano le disposizioni sulle anticipazioni fra le quali quelle di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

TITOLO II

Art. 9.

Concessione

Nei casi in cui l'ente obbligato intenda realizzare un'opera o piani organici di opere funzionali mediante l'istituto della concessione, ne dà immediata comunicazione all'assessorato regionale della pubblica istruzione, ai fini della promozione delle eventuali intese con altri enti territoriali interessati.

Gli enti obbligati possono delegare con delibera consiliare all'assessorato medesimo gli adempimenti di competenza previsti dal presente titolo al fine di realizzare piani organici di opere interessanti enti locali diversi.

Art. 10.

Qualificazione dei concorrenti

Ai fini della qualificazione dei concorrenti che saranno ammessi al concorso per l'affidamento in concessione, il concedente compila un programma di massima contenente gli elementi atti ad individuare la consistenza degli edifici, degli impianti e dei servizi relativi agli interventi da realizzare ed in genere ogni eventuale onere che possa gravare sul concessionario, quantificando nel contempo la spesa prevista.

Il programma di massima approvato dal consiglio dell'ente o dall'assessore regionale per la pubblica istruzione nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 9, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e ove occorra anche sui quotidiani.

Entro il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, gli enti, imprese o consorzi di imprese, nonchè le cooperative e loro consorzi che intendano concorrere alla concessione, ne fanno richiesta.

La qualificazione dei concorrenti viene effettuata, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base della dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dei concorrenti.

Art. 11.

Bando per l'affidamento della concessione

Effettuata la qualificazione dei concorrenti sulla base degli elementi di cui al precedente articolo, i prescelti sono invitati direttamente e simultaneamente a presentare, entro centoventi giorni dal bando, le proprie offerte corredate da un progetto preliminare.

Il bando dovrà contenere l'indicazione delle aree prescelte ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni elemento utile all'individuazione delle prestazioni richieste al concorrente le modalità di pagamento del corrispettivo, nonchè tutti i patti e condizioni che faranno parte della convenzione da stipularsi.

Art. 12.

Convenzione

L'affidamento in concessione avviene con provvedimento motivato sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte, cui fa seguito la stipula di apposita convenzione, e conformemente al parere di una commissione appositamente istituita.

La convenzione dovrà contenere, fra l'altro, gli elementi previsti dall'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione emana le opportune particolareggiate disposizioni sulla compilazione dei programmi di massima, sulle modalità di dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche dei concorrenti, sulla composizione delle commissioni per la scelta dei concessionari, nonchè sulla compilazione dei bandi e delle convenzioni, adottando, ove occorra, schemi tipo cui i consigli degli enti obbligati sono invitati ad uniformarsi.

Art. 13.

Finanziamento delle convenzioni

Il finanziamento delle convenzioni per l'esecuzione delle opere affidate in concessione è effettuato con provvedimento dell'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Ai pagamenti si provvede con gli accreditamenti disposti ai sensi del successivo art. 16.

Art. 14.

Esecuzione delle opere in concessione

I progetti esecutivi redatti dal concessionario devono essere approvati dalla giunta dell'ente obbligato entro trenta giorni dal parere tecnico reso ai sensi del precedente art. 5.

Le imprese esecutrici dei lavori devono essere iscritte all'albo nazionale o regionale dei costruttori nella pertinente categoria per classifica non inferiore all'importo dell'appalto.

La direzione dei lavori è affidata dal concessionario a un tecnico di fiducia del concedente, che non può essere sostituito in corso d'opera senza il consenso del concedente medesimo.

Art. 15.

Revoca delle assegnazioni

Le amministrazioni comunali provvedono all'approvazione dei progetti prevista dall'art. 5 della presente legge, entro sei mesi decorrenti dalla data della comunicazione dell'avvenuta inclusione dell'intervento nei programmi di edilizia scolastica.

Per i progetti superiori a lire 300 milioni le stesse amministrazioni inviano i progetti, entro il suddetto termine, all'organo competente ad emettere il parere tecnico e provvedono alla successiva approvazione entro due mesi dalla data in cui verrà reso il suddetto parere.

I termini di cui sopra si applicano alle amministrazioni provinciali con decorrenza dalla data dell'avvenuta individuazione delle aree, ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Per gli interventi previsti dal primo programma triennale di edilizia scolastica i termini di cui al presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La mancata osservanza dei termini previsti dal presente articolo per l'adempimento degli incombenti previsti dalla presente legge comportano la revoca dell'assegnazione.

Nel caso di revoca, l'assessore regionale per gli enti locali provvede in surrogatoria con provvedimenti assessoriali.

Art 16.

Accreditamenti

L'assessore regionale per la pubblica istruzione procede alla erogazione delle somme assegnate, mediante accreditamenti a favore del legale rappresentante dell'ente obbligato, nella misura del venticinque per cento dell'importo totale dei progetti.

Gli ulteriori accreditamenti possono essere disposti anche se il precedente accreditamento non sia esaurito o rendicontato.

Il primo accreditamento è effettuato a lavori appaltati.

Gli enti provvedono ai pagamenti esclusivamente mediante ordinativi a favore dei creditori.

Copia degli ordinativi emessi dovrà essere trasmessa entro cinque giorni dall'avvenuto pagamento, all'assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 17.

Dichiarazione di pubblica utilità

Tutte le opere comprese nei programmi formulati in esecuzione della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 18.

Organi competenti

Tutti gli adempimenti previsti a carico degli enti locali sono adottati con provvedimento del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, con eccezione di quelli riguardanti il conferimento dell'incarico di progettazione e di direzione dei lavori, l'approvazione dei progetti e delle varianti o suppletive, la scelta del sistema di appalto, la nomina delle commissioni per l'aggiudicazione a seguito di appalto-concorso, che competono alla giunta dell'ente obbligato.

Restano salve le competenze attribuite ai consigli comunali dall'art 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 19.

Anagrafe scolastica

Presso il gruppo per l'edilizia e l'arredamento della scuola e istituita l'anagrafe scolastica al fine di acquisire ed elaborare i dati relativi alla scolarizzazione e alle strutture.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche degli enti locali, in quanto compatibili.

Si applica la disposizione di cui al nono comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nella prima applicazione della presente legge gli accreditamenti di cui al precedente art. 16 sono effettuati in favore degli enti obbligati entro otto giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di gara di cui al quarto comma dell'art. 7.

Art. 21.

Norme finanziarie

Agli oneri per l'esecuzione dei programmi previsti dalla presente legge si fa fronte con le assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nei limiti delle assegnazioni di cui al comma precedente ed ai fini dell'applicazione dell'art. 16 della presente legge, si applica l'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 92.

Art. 22.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

MURATORE — CARDILLO — CANGIALOSI

LEGGE 8 luglio 1977, n. 57.

Norme per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1977.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 16 *luglio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato interassessoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, è autorizzato ad assegnare, in sede di riparto, a favore degli enti ospedalieri, del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per l'esercizio 1977 e nei limiti degli importi risultanti dalle deliberazioni ricognitive di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 1976, n. 72, le somme occorrenti per il pagamento delle competenze dovute e non corrisposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dipendenti ospedalieri a seguito del recepimento dell'accordo FIARO - organizzazioni sindacali del giugno 1974.

Ove gli enti ospedalieri dovessero riscuotere le somme assegnate dopo aver corrisposto pagamenti in conto od a saldo delle competenze di cui al comma precedente, dovranno, entro cinque giorni, riversare al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera somme di importo pari a tali pagamenti.

Gli enti ospedalieri provvederanno, entro cinque giorni dalla riscossione delle somme liquidate dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni ed integrazioni, al rimborso delle stesse a favore del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Gli amministratori ed i direttori amministrativi degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione delle somme assegnate e del rimborso delle stesse alla Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 luglio 1977

BONFIGLIO

MAZZAGLIA

(11609)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773020)